



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 14.02.2026
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del03.2026



Sommario

Parte Prima – Disposizioni generali.	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.	4
Articolo 2 – Principi.	4
Articolo 3 – Chi può partecipare.	4
Articolo 4 – Strumenti digitali.	5
Articolo 5 – Modalità operative di gestione dei processi partecipativi.	5
Articolo 6 – Il Patto di partecipazione.	7
Articolo 7 – Collegio dei Garanti.	7
Articolo 8 – Ufficio competente in materia di partecipazione.	8
Articolo 9 – Gestione della partecipazione e promozione della cittadinanza attiva.	8
Articolo 10 – Il coordinamento dei processi partecipativi.	8
Parte Seconda – Istituti di democrazia deliberativa.	10
Articolo 11 – Istruttoria pubblica.	10
Articolo 12 – Dibattito pubblico in tema di opere pubbliche, ambiente e servizi.	11
Articolo 13 – Istituti partecipativi per la progettazione urbana ed edilizia.	12
Articolo 14 – Forme di partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale.	12
Articolo 15 – Convenzione dei cittadini.	12
Articolo 16 – Bilancio partecipativo.	13
Parte Terza – Istituti di partecipazione statutari.	15
<i>Titolo I – Interrogazioni popolari, istanze e petizioni.</i>	<i>15</i>
Articolo 17 – Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito.	15
<i>Titolo II – Deliberazioni di iniziativa popolare.</i>	<i>15</i>
Articolo 18 – Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.	15
Articolo 19 – Diritto a promuovere l'iniziativa popolare.	15
Articolo 20 – Presentazione proposta di deliberazione d'iniziativa popolare da parte dei cittadini.	16
Articolo 21 – Verifica della fattibilità tecnica e contabile.	16
Articolo 22 – Decisione del Collegio dei Garanti.	17
Articolo 23 – Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.	17
Articolo 24 – Deliberazione della proposta.	18
<i>Titolo III – I referendum popolari comunali.</i>	<i>18</i>
Capo I – L'iniziativa referendaria.	18
Articolo 25 – Referendum popolari comunali.	18
Articolo 26 – Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.	18
Articolo 27 – Presentazione della richiesta di referendum da parte di cittadini.	19
Articolo 28 – Verifica della fattibilità tecnica e contabile.	19
Articolo 29 – Decisione del Collegio dei Garanti.	20
Articolo 30 – Raccolta, deposito e verifica delle firme.	20
Articolo 31 – Iniziativa referendaria del Consiglio comunale.	21
Capo II – Indizione, votazione ed effetti del referendum.	21
Articolo 32 – Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali.	21
Articolo 33 – Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.	22
Articolo 34 – Disciplina della propaganda referendaria.	22
Articolo 35 – Schede per il referendum popolare comunale.	22



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Articolo 36 – Uffici elettorali di sezione.	22
Articolo 37 – Costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione e operazioni di votazione.	22
Articolo 38 – Scrutini ed esito della votazione.	23
Articolo 39 – Risultato della consultazione e sua proclamazione.	23
<i>Titolo IV – Altri istituti della partecipazione popolare.</i>	<i>23</i>
Articolo 40 – Udienze pubbliche.	23
Articolo 41 – Consulte cittadine.	24
Parte Quarta – Norme conclusive.	26
Articolo 42 – Sospensione dei termini.	26
Articolo 43 – Disposizione di rinvio.	26
Articolo 47 – Entrata in vigore del Regolamento.	26
Appendice.	27
<i>Glossario.</i>	<i>27</i>
Glossario istituzionale.	27
Glossario amministrativo.	27
<i>Prontuario firme.</i>	<i>29</i>



Parte Prima – Disposizioni generali.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale – in questo Regolamento indicato anche come “Statuto” – nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo, il presente Regolamento stabilisce principi e modalità di gestione dei processi deliberativi e partecipativi previsti dallo Statuto o di natura innovativa a disposizione della Comunità di La Valletta Brianza.
2. Il Comune di La Valletta Brianza – nel presente Regolamento indicato anche come “Comune” – riconosce la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione delle decisioni un efficace metodo di governo del Comune ai sensi degli articoli 1, 3 e 118 della Costituzione nonché uno strumento per assicurare alle località e alle frazioni – così come identificate dall’articolo 2 dello Statuto – forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Articolo 2 – Principi.

1. Collaborazione: i cittadini residenti nel Comune di La Valletta Brianza – in questo Regolamento indicati anche come “cittadini” – e il Comune collaborano al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto delle rispettive funzioni e competenze, attivando il dialogo civico; per favorire l’adeguatezza delle decisioni pubbliche, i processi partecipativi sono orientati alla moltiplicazione delle opzioni disponibili e alla ricerca di soluzioni in grado di generare maggior valore pubblico.
2. Condivisione: al fine di favorire una partecipazione informata e basata sulla conoscenza, il Comune garantisce a tutti i cittadini i documenti e le informazioni che siano utili all’esercizio dei diritti di partecipazione; i cittadini attivi possono così condividere con il Comune e la Comunità intera di La Valletta Brianza le proprie conoscenze e le informazioni che hanno a disposizione utile al buon governo del Comune.
3. Inclusione: nel rispetto dei principi costituzionali ogni cittadino, singolo o in gruppo, può esercitare i diritti di partecipazione senza distinzione di sesso, di cultura, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e di salute; il Comune favorisce la partecipazione mediante opportune misure di supporto.
4. Rendicontazione: l’esito dei processi partecipativi prevede la pubblicazione in formato aperto dei documenti, dei dati e dei contributi prodotti nel corso del processo, in forma integrale e completa, e di un documento con il quale il Comune esprime una valutazione sull’esito del confronto e sull’impatto in merito alle decisioni da assumere.
5. Sostenibilità economica: per l’attuazione dei diritti di partecipazione, il Consiglio comunale assegna risorse commisurate alla rilevanza, alla complessità dei temi e dei processi da attivare, alla ampiezza della popolazione da coinvolgere.

Articolo 3 – Chi può partecipare.

1. Il diritto di attivare un processo partecipativo e/o di prendervi parte spetta – fatta salva la disciplina in materia di referendum comunali normata nel Titolo III della Parte Terza del presente Regolamento – a tutti i cittadini che siano:
 - a) residenti nel Comune di La Valletta Brianza che abbiano compiuto 18 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi;
 - b) residenti in altri Comuni che abbiano – o abbiano avuto nel corso del tempo – un comprovato rapporto continuativo con la Comunità di La Valletta Brianza ed il suo territorio per ragioni di studio, lavoro, residenza, domicilio o per aver ricoperto cariche elettive nelle Associazioni con sede legale nel territorio comunale.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

I soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente comma possono anche agire in rappresentanza di associazioni o come portavoce di gruppi informali di cittadini.

2. La Giunta comunale può riconoscere la partecipazione a una popolazione più ampia di quella indicata al precedente comma 1 nel caso in cui la tematica del processo partecipativo possa interessare un ambito geografico più ampio, anche in accordo con gli Enti Locali interessati.
3. Per valorizzare il contributo della popolazione di età scolare, e per favorire l'apprendimento dei diritti di cittadinanza mediante l'esercizio concreto, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – attraverso il Consiglio comunale – può promuovere forme semplificate di consultazione dei bambini/e e dei ragazzi/e del territorio di competenza sulle proposte dello stesso Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Degli esiti, il Consiglio comunale dà motivata valutazione con apposita deliberazione. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è normato con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale di concerto con l'Istituto Comprensivo Statale di La Valletta Brianza.

Articolo 4 – Strumenti digitali.

1. Tutti i diritti di partecipazione possono essere esercitati in modalità digitale e analogica/cartacea. Il Comune mette a disposizione una piattaforma digitale con la quale tutti i cittadini, previo accredito, possono attivare gli istituti descritti nel presente Regolamento e prendervi parte. La procedura di accredito, avvalendosi delle banche dati anagrafiche comunali e di un eventuale registro dei cosiddetti "utilizzatori stabili" del Comune, identifica in modo univoco il cittadino; pertanto, la sottoscrizione di istanze, petizioni e patti di partecipazione effettuata dai cittadini mediante le funzioni appositamente previste sulla piattaforma digitale ha validità legale.
2. La raccolta delle firme, sia essa in modalità digitale che analogica/cartacea, deve concludersi entro un periodo di tre mesi dalla data di avvio della raccolta stessa. Per la verifica della regolarità delle firme sia analogiche che raccolte con la piattaforma digitale, l'Ufficio elettorale riceve dall'Ufficio competente in materia di partecipazione i moduli contenenti le firme analogiche e dal Servizio Informatico comunale l'elenco dei sottoscrittori in forma telematica, corredato dalla relativa attestazione che certifica l'avvenuto utilizzo delle credenziali personali da parte di ciascun sottoscrittore per l'accesso e la sottoscrizione stessa. Sulla base di tale attestazione, l'Ufficio elettorale certifica il numero di firme apposte con sistema telematico e procede alla verifica dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali e anagrafici, provvedendo ad annullare eventuali firme ripetute.
3. Le interazioni effettuate dagli utenti sulla piattaforma digitale sono di norma palesi e i contenuti sono pubblicati con l'indicazione di un nome identificativo univoco assegnato dal sistema al rispettivo autore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e particolari.
4. Il codice software della piattaforma digitale è in formato aperto e liberamente disponibile per finalità di studio, e analisi e riuso. Il funzionamento e i ruoli di gestione della piattaforma digitale sono pubblici.
5. Il Comune assicura assistenza e procedure alternative al fine di mitigare gli effetti del divario digitale e garantire l'accessibilità degli istituti partecipativi a tutti i cittadini.

Articolo 5 – Modalità operative di gestione dei processi partecipativi.

1. I processi partecipativi oggetto del presente Regolamento sono attivati o dai cittadini o dal Comune; i processi partecipativi si svolgono, dall'indizione alla conclusione, in un periodo possibilmente compreso tra 1 mese e 6 mesi, contemporaneamente con l'eventuale procedura di espressione di parere da parte di altri organi, se prevista. Ogni processo partecipativo è presentato al Comune per concordare le modalità operative di pianificazione e gestione del processo, con gli stessi tempi indicati al comma 3.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

2. Per attivare i processi partecipativi, i cittadini presentano al Comune un'istanza con le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti.
Fatta salva ogni disciplina specifica, l'istanza deve contenere:
 - a) una lista di sottoscrittori, nel numero previsto dal singolo istituto di cui si chiede l'attivazione, fra i cittadini ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento e l'indicazione di un numero di rappresentanti dei sottoscrittori non superiore a tre;
 - b) il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza e chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;
 - c) il tipo di istituto da attivare, con eventuali richieste di particolari modalità di gestione, munite di specifica giustificazione, e un'indicazione di massima della durata del processo; nel caso di un processo partecipativo sperimentale è necessaria una esposizione chiara della metodologia applicativa, la stima degli oneri gestionali e l'eventuale l'illustrazione di significativi casi nel contesto nazionale o internazionale;
 - d) esigenze informative e documentali da soddisfare.
3. Entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data di protocollazione dell'istanza, l'Ufficio competente in materia di partecipazione convoca i rappresentanti dei sottoscrittori e i Responsabili di Servizio competenti per materia per dare avvio all'istruttoria che conduce alla formulazione e alla stipulazione del Patto partecipativo, nel rispetto del presente Regolamento, concordando lo sviluppo dell'istruttoria con i promotori.
L'istruttoria si conclude entro sessanta giorni naturali consecutivi, salvo specifiche e motivate esigenze di prolungamento.
4. Nel caso l'istanza sia incompleta o richieda parziale approfondimento, l'Ufficio competente in materia di partecipazione collabora con i promotori offrendo supporto amministrativo al superamento delle criticità riscontrate entro e non oltre ulteriori quindici giorni naturali consecutivi.
5. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede alla formazione di un fascicolo dedicato e composto dalla seguente documentazione essenziale:
 - a) i contributi prodotti nel corso del processo partecipativo;
 - b) una relazione di sintesi dei contributi prodotti: la relazione dovrà contenere la valutazione ad opera del Responsabile del Servizio competente per materia in ordine ai contributi stessi e all'impatto sulle decisioni da assumere;
 - c) la relazione finale del coordinatore, ove individuato, contenente un dettagliato resoconto dello svolgimento del processo partecipativo, corredato dai dati necessari alla valutazione della qualità delle operazioni; la relazione finale è redatta dal coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, o altrimenti, in assenza del coordinatore, il documento finale è redatto dall'Ufficio competente in materia di partecipazione;

Il fascicolo è trasmesso al Collegio dei Garanti per quanto di competenza.
Il fascicolo è altresì pubblicato in formato aperto sul sito internet istituzionale del Comune e conservati secondo le norme sull'archiviazione documentale nella Pubblica Amministrazione.
6. All'esito dell'istruttoria, tra il Comune e i promotori è stipulato un Patto di partecipazione, con le forme e le modalità di cui al successivo articolo 6.
7. L'istituto di partecipazione su iniziativa del Comune è attivato previa apposita deliberazione della Giunta comunale, con la quale si approva anche il Patto di partecipazione.
8. Il Comune può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo esclusivamente nel caso in cui la materia proposta:
 - a) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo;



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

- b) non rientri nelle competenze comunali;
 - c) sia in conflitto con i principi della Costituzione, dello Statuto comunale e del presente Regolamento;
 - d) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio e minaccia).
9. Per dirimere divergenze relative all'ammissibilità delle istanze di partecipazione e alle loro modalità realizzative, i proponenti rivolgono al Comune istanza di riesame in via di autotutela. Tali istanze possono riguardare violazioni del presente Regolamento, vizi di metodo, carenza di motivazione. L'istanza di riesame riceve risposta entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di protocollazione.

Articolo 6 – Il Patto di partecipazione.

1. Il Patto di partecipazione è l'atto amministrativo che specifica obiettivi, caratteristiche, durata del processo partecipativo e definisce impegni, ruoli e responsabilità reciproche del Comune e dei partecipanti. Viene adottato con deliberazione della Giunta comunale e deve contenere, in coerenza con l'istanza di attivazione, almeno i seguenti elementi essenziali:
- a) la chiara definizione dell'oggetto del processo partecipativo;
 - b) la definizione dei materiali documentali richiesti a corredo del processo partecipativo;
 - c) il ruolo del coordinatore, se previsto;
 - d) la definizione delle principali modalità operative del processo partecipativo, in particolare con riferimento alla adozione di strumenti digitali e analogici eventualmente combinati, e alle modalità delle operazioni di voto, se previste;
 - e) l'eventuale ricorso a consulenti esterni, se previsti, e la definizione del loro ruolo;
 - f) il ruolo di eventuali facilitatori, se previsti, che dovranno esser muniti delle competenze per guidare i processi partecipativi e dirimere eventuali divergenze;

Articolo 7 – Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti – definito del presente Regolamento anche come “Collegio” – è un organo indipendente del Comune composto dal Segretario comunale, che lo presiede, e da altri due componenti esperti in materia giuridico/amministrativa, il primo indicato dal/dai gruppo/i consiliare/i di maggioranza e il secondo indicato dal/i gruppo/i consiliare/i di minoranza. Qualora in Consiglio non siano presenti gruppi di minoranza, entrambi i componenti esperti sono indicati dal/dai gruppo/i consiliare/i di maggioranza.
- Il Collegio entra in funzione in seguito all'assunzione di apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale.
2. Gli incarichi sono conferiti esclusivamente a titolo gratuito.
3. Il Collegio dei Garanti ha compiti di:
- a) consulenza metodologica, coordinamento, monitoraggio delle attività in corso;
 - b) valutazione della qualità delle politiche partecipative e proposta di misure di sviluppo;
 - c) controllo dell'applicazione imparziale degli istituti di partecipazione;
 - d) composizione bonaria delle divergenze che ne dipendono.
- Il Collegio collabora con gli Uffici comunali competenti per materia, con il coordinatore del dibattito pubblico e con il Responsabile per la Trasparenza del Comune ove da questi richiesto.
4. Il Comune informa tempestivamente il Collegio dei Garanti in ordine alle richieste di avvio dei processi partecipativi e in ordine alle fasi di avanzamento dei processi avviati al fine di agevolare l'esercizio delle proprie funzioni. La comunicazione è corredata da una dettagliata descrizione delle finalità, del tema e della procedura relative ad ogni processo partecipativo.
5. Nel caso l'istanza di partecipazione fosse respinta dal Comune, può essere presentata al Collegio dei Garanti un'istanza di riesame motivata e redatta per iscritto, nella quale i firmatari esprimono altresì la



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

volontà di conformarsi al parere del Collegio. L'istanza di riesame è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune entro sette giorni naturali consecutivi dopo il suo ricevimento. La procedura contestata viene sospesa d'Ufficio per il tempo concesso al Collegio per esprimersi, che non può superare i quindici giorni naturali consecutivi.

6. Il Collegio, esaminate le ragioni poste a sostegno dell'istanza delle parti, procede in prima istanza alla composizione bonaria della divergenza per salvaguardare il processo partecipativo, indicando opportuni correttivi. Le parti possono essere udite su richiesta delle stesse o del Collegio.
7. La decisione del Collegio resa nei termini di cui ai commi precedenti, con le relative motivazioni, è comunicata alle parti entro i successivi sette giorni naturali consecutivi ed è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune. I processi riesaminati dal Collegio con esito negativo non possono esser riproposti nell'arco del medesimo mandato amministrativo.

Articolo 8 – Ufficio competente in materia di partecipazione.

1. L'Ufficio competente in materia di partecipazione è incardinato nel Servizio Segreteria.
2. Il Responsabile del Servizio Segreteria ha la facoltà di attivare un gruppo operativo di lavoro composto dai Responsabili di Servizio competenti per materia in relazione all'oggetto del/dei processo/i partecipativo/i da trattare o loro delegati.

Articolo 9 – Gestione della partecipazione e promozione della cittadinanza attiva.

1. Il Comune promuove la cittadinanza attiva coordinando gli istituti della partecipazione. In particolare, il Comune:
 - a) istruisce le proposte di attivazione di processi partecipativi, provvede alla redazione e sottoscrizione dei patti partecipativi; gestisce lo svolgimento dei processi partecipativi mediante la piattaforma digitale e modera la produzione dei contributi da parte dei cittadini;
 - b) attiva la sinergia tra gli Uffici comunali coinvolti dai processi partecipativi con competenze dirette o funzioni di assistenza;
 - c) offre ai cittadini un sostegno di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
 - d) presidia le attività di informazione e comunicazione interne ed esterne in tema di partecipazione, in collaborazione con i promotori dei processi;
 - e) promuove la collaborazione dei cittadini attivi nella diffusione e gestione degli istituti di partecipazione e nello scambio di buone pratiche.
 - f) gestisce il registro delle associazioni riconosciute, non riconosciute e dei gruppi informali, con i relativi fascicoli, nonché il registro dei cittadini attivi;
2. Il Comune collabora alla diffusione della partecipazione civica nei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento, favorendo le attività dei soggetti che vi sono preposti.

Articolo 10 – Il coordinamento dei processi partecipativi.

1. Il Comune può affidare la gestione dei processi partecipativi ad un operatore esterno, individuato mediante una procedura di evidenza pubblica.
2. Il coordinatore dei processi partecipativi è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica. Il coordinatore non deve avere profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le opere o le materie oggetto del processo partecipativo.
3. Il coordinatore svolge le attività affidategli con imparzialità responsabilità e autonomia professionale. Inoltre:



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

- a) nel quadro del Patto di partecipazione, progetta le modalità di svolgimento del processo partecipativo ed elabora, entro trenta giorni naturali consecutivi dal conferimento dell'incarico, i temi di discussione, il calendario degli incontri e i documenti oggetto del dibattito; realizza le modalità di comunicazione pubblica;
- b) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, evitando che residuino posizioni inesprese o non rappresentate;
- c) definisce e attua, in modo oggettivo e trasparente, il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed effettua aggiornamenti della piattaforma partecipativa;
- d) elabora, se previsto, i documenti finali del processo partecipativo.

Nell'esercizio di questi compiti il coordinatore collabora con il Collegio dei Garanti e con l'Ufficio competente in materia di partecipazione.



Parte Seconda – Istituti di democrazia deliberativa.

Articolo 11 – Istruttoria pubblica.

1. Mediante l'istruttoria pubblica, sono aperti al contributo di tutti i cittadini i seguenti provvedimenti:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) regolamenti comunali, ad esclusione – salva diversa deliberazione del Consiglio comunale – dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dei provvedimenti in materia patrimoniale, finanziaria e tributaria, del Regolamento edilizio;
 - c) piani strategici in materia di ambiente, mobilità, edilizia popolare e servizi alla persona ove il processo partecipativo non sia già previsto da altra fonte normativa;
 - d) interventi, pubblici e privati, determinati da Leggi e procedure speciali che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente e che prevedono l'espressione di un parere di conformità urbanistica da parte del Comune con eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5.

I provvedimenti di cui al presente comma sono pubblicati tempestivamente sulla piattaforma partecipativa per consentire ai cittadini di richiedere l'attivazione dell'istruttoria pubblica.

Nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, l'istruttoria pubblica si svolge tra l'adozione/proposta del provvedimento da parte della Giunta comunale e l'approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. L'istruttoria pubblica è indetta:
 - a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze;
 - b) su istanza sottoscritta validamente da cinquanta portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento; le sottoscrizioni debbono essere raccolte entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione della proposta sulla piattaforma di partecipazione e la verifica della validità delle firme deve avvenire entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di deposito dell'istanza;
3. L'Ufficio competente in materia di partecipazione stabilisce – nel rispetto dei principi del presente Regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione – i modi e le forme dell'istruttoria con la pubblicazione di un Patto partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di trenta giorni naturali consecutivi.
4. L'istruttoria pubblica è convocata con avviso pubblico diretto a tutti i cittadini, recante le indicazioni per la consultazione anche in formato digitale del provvedimento oggetto di dibattito, del Patto partecipativo, dei materiali informativi, di consultazione e di approfondimento, nonché dei contributi prodotti nel corso del processo.
5. L'istruttoria pubblica si compone di quattro fasi:
 - a) indizione: l'istruttoria viene presentata insieme agli elementi fondamentali oggetto di discussione;
 - b) dibattimento: consiste nella raccolta di contributi, aperti al confronto fra cittadini, mirato all'elaborazione di proposte di modifica puntuale da applicare al testo del provvedimento; a questa fase partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di approfondimento e valutazione tecnica contestuale delle proposte; possono essere attivati tavoli di dibattito dedicati ad esperti esterni al Comune e a portatori di interesse, individuati con riguardo al massimo pluralismo; il dibattito può essere gestito da un coordinatore ai sensi dell'articolo 10;



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

- c) valutazione: le proposte di modifica da recare al testo del provvedimento possono essere sottoposte, attraverso le funzioni della piattaforma digitale per la partecipazione, al gradimento da parte dei partecipanti, con modalità analogica o digitale, sia mediante sistemi di votazione; in questo caso la deliberazione avviene a maggioranza semplice;
- d) conclusione: l'Ufficio competente per la partecipazione riassume in un documento conclusivo una sintesi che dia conto del percorso, delle opinioni emerse e delle osservazioni ricevute, raccogliendo dagli Organi comunali competenti per materia un'indicazione favorevole o contraria all'accoglimento delle proposte, e in caso di diniego con motivazione scritta individuale o sintetica, che sarà trasmessa ai proponenti e all'Organo comunale competente all'approvazione in via definitiva.

Articolo 12 – Dibattito pubblico in tema di opere pubbliche, ambiente e servizi.

1. Il dibattito pubblico in tema di opere pubbliche, ambiente e servizi esamina la scelta di realizzare o non realizzare un intervento, e/o le sue eventuali opzioni migliorative, di norma mediante la comparazione di alternative possibili.
2. Il dibattito pubblico può essere attivato nei casi seguenti:
 - a) opere pubbliche di interesse generale di valore presunto del quadro economico superiore a 1.000.000 euro (un milione di euro) e fino alle soglie di obbligatorietà del dibattito pubblico previste dal Codice dei contratti pubblici vigente nel tempo, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle opere di urbanizzazione e dell'acquisizione di mezzi/attrezzature per servizi comprese nell'ambito di procedimenti urbanistico/edilizi; il dibattito deve vertere sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PTFE) dell'opera approvato dal Comune ed è propedeutico alla successiva progettazione esecutiva;
 - b) interventi di progettazione condivisa di precisi ambiti territoriali su cui siano previste dalla Legge procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito dei medesimi procedimenti;
 - c) la proposta di nuovi servizi o la progettazione condivisa di servizi pubblici esistenti o programmati, ad esempio di natura culturale, educativa, sociale, assistenziale, ambientale ed economica, ad esclusione di quelli compresi nell'ambito dei procedimenti urbanistico/edilizi.
3. Il dibattito pubblico in tema di opere pubbliche, ambiente e servizi è indetto:
 - a) su iniziativa della Giunta o del Consiglio comunale in funzione della rispettiva competenza;
 - b) su istanza dei cittadini, sottoscritta validamente da cento portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di deposito dell'istanza;
4. Il dibattito pubblico si avvale di norma di un coordinatore che ne stabilisce i modi e le forme di realizzazione, d'intesa con l'Ufficio competente in materia di partecipazione e nel rispetto dei principi del presente Regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione; l'avvio del dibattito pubblico avviene con la pubblicazione di un Patto partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere; la durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di trenta giorni naturali consecutivi.
5. Allo svolgimento del dibattito pubblico si applicano le disposizioni dell'articolo 11 comma 5 per quanto compatibili e, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dal Codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'attivazione del dibattito pubblico.
6. L'esito del dibattito pubblico consiste in un documento di sintesi, predisposto dal coordinatore, contenente la rassegna completa delle diverse posizioni emerse e delle possibili soluzioni prospettate. Di norma, la durata dell'intero processo non deve superare i novanta giorni naturali consecutivi dalla data dall'indizione.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

7. L'Organo comunale competente delibera in merito agli esiti del dibattito pubblico esprimendo la propria intenzione di confermare o meno la realizzazione dell'intervento, indicando le eventuali modifiche apportate e motivando laddove non intendesse accogliere le indicazioni emerse.
8. Tutti i materiali e i contributi prodotti sono pubblici e vengono pubblicati all'Albo pretorio online e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.

Articolo 13 – Istituti partecipativi per la progettazione urbana ed edilizia.

1. Nell'ambito dei procedimenti di programmazione e pianificazione urbanistica, il processo partecipativo è disciplinato dalla normativa in materia.
Per i procedimenti urbanistico/edilizi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o servizi e/o la trasformazione di aree strategiche, il Comune e/o gli operatori privati possono attivare percorsi partecipati nel rispetto dei principi del presente Regolamento e dei termini procedurali previsti dalla vigente normativa.
2. Il Consiglio e la Giunta comunale esprimono, inoltre, indirizzi per favorire gli istituti di partecipazione nell'ambito dei piani di manutenzione straordinaria dell'ambiente urbano effettuati dal Comune o da altri operatori.

Articolo 14 – Forme di partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale.

1. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei contratti di servizi pubblici, quali i servizi educativi, culturali, sportivi e di assistenza a fasce particolari della popolazione, siano essi condotti in gestione diretta, attribuiti in concessione o a società partecipate, anche nei casi previsti dalla Legge, il Comune istituisce idonee procedure di consultazione secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta nel rispetto del presente Regolamento.
2. Nell'ambito della consultazione i cittadini possono esprimersi su indagine dei bisogni, carta dei servizi, livelli essenziali del servizio, monitoraggio delle prestazioni, valutazione della qualità, soddisfazione degli utenti, indirizzi di miglioramento generale e particolare. Un documento conclusivo del processo partecipativo dà riscontro alle proposte dei cittadini valutandole in modo motivato e delineando il loro impatto sulle decisioni da assumere.

Articolo 15 – Convenzione dei cittadini.

1. La Convenzione dei cittadini è il processo partecipativo con il quale un numero non superiore a venti cittadini, estratti a sorte, dibatte e delibera su temi di interesse pubblico e generale rientranti nelle competenze del Comune di La Valletta Brianza.
2. La Convenzione può essere chiamata a discutere i contenuti e lo schema di una deliberazione.
3. La Convenzione dei cittadini è indetta:
 - a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale in funzione della competenza per materia;
 - b) su istanza sottoscritta validamente da cento cittadini, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di deposito dell'istanza;
4. Entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data di approvazione della deliberazione o di protocollazione dell'istanza di cui al comma precedente, l'Ufficio competente in materia di partecipazione definisce tempi e modalità di funzionamento della Convenzione con la pubblicazione di un Patto di partecipazione nel rispetto dei principi del presente Regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione; la Convenzione può esser composta e convocata solo a seguito della pubblicazione del Patto;
5. I membri della Convenzione sono individuati tra i cittadini con il metodo del campionamento casuale rispettando il rapporto paritario di genere e assicurando la rappresentatività delle diverse fasce



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

- anagrafiche della popolazione e di residenza nelle località o frazioni statutariamente individuate. Il campionamento è eseguito di norma dall'Ufficio anagrafe del Comune.
6. La conduzione della Convenzione si compone di quattro fasi successive dedicate:
 - a) alla programmazione dei lavori e alla elezione di un portavoce designato e due portavoce supplenti;
 - b) alla formazione/approfondimenti sulle materie oggetto della Convenzione;
 - c) al dibattito dei contributi dei membri;
 - d) alle deliberazioni finali, alle quali la Convenzione può giungere mediante un sistema di voto, palese o segreto. La Convenzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.
 7. La Convenzione riceve supporto tecnico/organizzativo da parte del Comune per agevolarne i lavori e può avvalersi, per gli aspetti di merito, di un comitato scientifico individuato mediante procedura pubblica, senza corresponsione di emolumenti; alla fase dibattimentale partecipano i Responsabili di Servizio competenti per materia, con funzione di consulenza e valutazione delle proposte, in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica ed economica.
 8. Tutte le attività, i materiali e i contributi prodotti nel corso della Convenzione sono pubblici e consultabili sulla piattaforma partecipativa.
 9. L'esito dei lavori della Convenzione dei cittadini consiste nell'elaborazione di un documento contenente tutti i contributi prodotti durante il suo svolgimento e le deliberazioni assunte: sul predetto documento, entro trenta giorni naturali consecutivi dalla sua trasmissione all'Ufficio competente in materia di partecipazione, è chiamata a pronunciarsi la Giunta o il Consiglio comunale, in relazione alle proprie competenze.

Articolo 16 – Bilancio partecipativo.

1. I cittadini, mediante il bilancio partecipativo, propongono e scelgono uno o più progetti di rigenerazione/rivitalizzazione di specifici ambiti urbani o territoriali da realizzare ad opera del Comune. Le scelte effettuate dai cittadini con il bilancio partecipativo sono vincolanti per il Comune. Il bilancio partecipativo può riguardare non solo il territorio, ma anche i servizi che vi si possono installare, eventualmente definiti con lo sviluppo di un progetto comune.
2. Il Bilancio comunale individua l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al bilancio partecipativo per ogni annualità, sia per gli investimenti che per la spesa corrente. La Giunta comunale dà avvio alla procedura per il Bilancio partecipativo e stabilisce con propri indirizzi la frequenza, le modalità di realizzazione del processo e la ripartizione territoriale delle risorse disponibili. La procedura per il Bilancio partecipativo non può essere indetta nell'ultimo anno del mandato amministrativo.
3. Gli interventi selezionati attraverso il Bilancio partecipativo possono essere finanziati anche ricorrendo al contributo di soggetti esterni al Comune.
4. L'Ufficio competente in materia di partecipazione ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto dei principi del presente Regolamento e delle discipline qui previste, attraverso la definizione e la pubblicazione di linee guida operative che indichino i tempi e le modalità di partecipazione e gli esiti che saranno prodotti. I progetti selezionati dal Bilancio partecipativo devono essere iscritti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche dell'anno successivo.
5. Il processo del Bilancio partecipativo si snoda attraverso le seguenti macrofasi:
 - a) pubblicazione avviso: il Comune pubblica un avviso contenente gli indirizzi per la presentazione di proposte progettuali corredate da un documento illustrativo sintetico;
 - b) confronto tecnico preliminare: le proposte sono oggetto di un confronto tra i proponenti e i tecnici comunali competenti per materia per valutarne la realizzabilità di massima e la compatibilità con la programmazione comunale;
 - c) prima selezione pubblica: le proposte progettuali sono sottoposte al giudizio dei cittadini per ottenere una graduatoria indicativa del loro gradimento e operare una selezione;



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

- d) confronto tecnico finale: le proposte che hanno superato la selezione sono sottoposte ad una attività di co-progettazione cui partecipano i promotori e i tecnici comunali competenti per materia per la loro definizione e messa a punto;
 - e) selezione conclusiva: le proposte che hanno superato le fasi precedenti vengono sottoposte al voto dei cittadini per la selezione degli interventi che saranno realizzati; il voto può essere espresso, nei termini temporali stabiliti dal Comune, tramite sondaggio online e/o deposito cartaceo della propria preferenza al protocollo comunale.
 - f) progettazione esecutiva: i proponenti dei progetti selezionati e gli uffici tecnici incaricati concordano le caratteristiche progettuali fino alla fase della progettazione esecutiva;
 - g) realizzazione e monitoraggio: le successive fasi di appalto, cantierizzazione e realizzazione delle opere sono rendicontate e presentate pubblicamente anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.
6. I dati anonimizzati del processo partecipativo e i relativi indicatori di valutazione sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile a fine di analisi e ricerca.



Parte Terza – Istituti di partecipazione statutari.

Titolo I – Interrogazioni popolari, istanze e petizioni

Articolo 17 – Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito.

1. Ai sensi dell'articolo 3, i cittadini possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità presentandole direttamente al protocollo comunale mediante i servizi postali, posta elettronica certificata oppure utilizzando la piattaforma digitale per la partecipazione.
2. Con l'interrogazione, i cittadini possono chiedere ragione di fatti cagionati o valutazioni assunte dal Comune; con l'istanza possono proporre l'assunzione di specifici provvedimenti o attivare processi di partecipazione ai sensi del presente Regolamento; con la petizione possono esporre precise esigenze della comunità e le possibili soluzioni.
3. Il diritto di iniziativa è altresì riconosciuto ad associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini attivi registrati all'anagrafe di cui all'articolo 9 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.
4. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni sono presentate in carta libera mediante la piattaforma digitale con l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e documento di identificazione dei presentatori; i presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con la comunità di La Valletta Brianza o il suo territorio, indicandone la natura.
5. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro quindici giorni naturali consecutivi dalla loro presentazione, con le modalità previste all'articolo 4 comma 2 e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
6. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno dieci cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno cinquanta cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'Organo comunale competente per materia entro sessanta giorni naturali consecutivi dall'esito della verifica di cui al comma precedente. I testi, con le relative risposte, sono pubblicati sull'ambiente digitale per la partecipazione e all'Albo pretorio comunale e vengono trasmesse al Sindaco per l'inoltro alla Commissione consiliare competente per l'eventuale audizione dei proponenti.

Titolo II – Deliberazioni di iniziativa popolare.

Articolo 18 – Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare.
2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione inerenti materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.
3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modificazione dello Statuto stesso.

Articolo 19 – Diritto a promuovere l'iniziativa popolare.

1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai cittadini residenti nel Comune di La Valletta Brianza che abbiano compiuto 18 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi; il diritto è riconosciuto anche a coloro che, pur residenti in altri Comuni, possano documentare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

dicembre 2000 n.445, un rapporto continuativo con il Comune e/o con la Comunità di La Valletta Brianza per aver ricoperto nel corso del tempo incarichi elettivi negli organi comunali o per ragioni di studio, lavoro o per domicilio.

2. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni necessari per la formulazione delle proposte di deliberazione, nel rispetto della tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli eventuali controinteressati.

Articolo 20 – Presentazione proposta di deliberazione d’iniziativa popolare da parte dei cittadini.

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell’oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno dieci proponenti, con firma autenticata a sensi di Legge, e deve essere presentata all’Ufficio competente in materia di partecipazione. La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.
3. Entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della proposta, l'Ufficio elettorale verifica validità delle firme ai sensi dell'articolo 3 con le modalità indicate all'articolo 4 comma 2.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione l’Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di quindici giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione. In caso di integrazione delle firme, consentita una sola volta, procede alle verifiche indicate al comma precedente.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il termine massimo di trenta giorni naturali consecutivi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e trasmette la proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti che ne decide l’ammissibilità. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali. La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.

Articolo 21 – Verifica della fattibilità tecnica e contabile.

1. Effettuate le verifiche ai sensi del precedente articolo, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Responsabili di Servizio competenti per materia per la verifica della fattibilità tecnica e contabile, da effettuarsi nei successivi quindici giorni naturali consecutivi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d’iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile si intende incrementato di quindici giorni naturali consecutivi per ognuna delle proposte presentate.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

3. La proposta di deliberazione è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Ufficio elettorale.

Articolo 22 – Decisione del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:
 - a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
 - b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;
 - c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 21 abbia avuto esito negativo;
 - d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro trenta giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio competente in materia di partecipazione nonché, per conoscenza al Sindaco ed all'Ufficio elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata entro i successivi sette giorni naturali consecutivi sulla piattaforma digitale per la partecipazione, unitamente al testo della proposta di deliberazione sul quale sarà possibile attivare la raccolta delle sottoscrizioni.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera c), entro il termine perentorio di trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta – le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 20 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di sessanta giorni naturali consecutivi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Servizi competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 20, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.

Articolo 23 – Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.

1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 22, comma 4, l'Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a raccogliere le cinquanta firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione.

La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi. Tutte le verifiche inerenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 4 comma 2.
2. Le firme analogiche devono essere raccolte su fogli vidimati dall'Ufficio elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio elettorale nel termine massimo di sette giorni naturali consecutivi dalla presentazione. La raccolta delle cinquanta firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio elettorale nel termine di novanta giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.

3. Entro trenta giorni naturali consecutivi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, l'Ufficio competente in materia di partecipazione, tramite l'Ufficio elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.
4. Nel caso in cui sia stata accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio competente in materia di partecipazione ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei novanta giorni naturali consecutivi previsto dal precedente comma 2.
Ove il termine di novanta giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.
In tal caso, la proposta di deliberazione non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
5. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza al Sindaco, al Collegio dei Garanti, al Segretario comunale ed all'Ufficio elettorale e pubblicato sul sito internet comunale, nonché sulla piattaforma digitale per i processi di partecipazione.

Articolo 24 – Deliberazione della proposta.

1. Nel caso di esito positivo della verifica e previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, entro sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della conclusione positiva dell'iter di cui agli articoli precedenti la proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno e discussa dall'Organo deliberativo competente.

Titolo III – I referendum popolari comunali.

Capo I – L'iniziativa referendaria.

Articolo 25 – Referendum popolari comunali.

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum popolari comunali con finalità consultiva, abrogativa e propositiva previsti dall'articolo 8 dello Statuto comunale.
2. I referendum popolari non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 8, comma 3, dello Statuto.

Articolo 26 – Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.

1. Hanno diritto a promuovere i referendum consultivi, abrogativi e propositivi:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di La Valletta Brianza iscritti nelle relative liste elettorali;
 - b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di La Valletta Brianza iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n.197;



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

- c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di La Valletta Brianza, titolari di "Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo.
2. Il diritto di promuovere i referendum consultivi è esercitabile, nei limiti delle disposizioni statutarie e del presente Regolamento, anche dal Consiglio comunale.

Articolo 27 – Presentazione della richiesta di referendum da parte di cittadini.

1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal proponente deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di partecipazione corredata da almeno cinquanta firme, autenticate a sensi di Legge o apposte tramite la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo l'articolo 4 commi 1 e 2, ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l'esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.
2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare:
 - a) nel caso di referendum consultivo: l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
 - b) nel caso di referendum abrogativo: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
 - c) nel caso di referendum propositivo: l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
3. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro quindici giorni naturali consecutivi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, secondo le indicazioni previste all'articolo 4, comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l'Ufficio elettorale – entro il termine massimo di trenta giorni naturali consecutivi dalla protocollazione della richiesta di referendum – invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di quindici giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di trenta giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio elettorale comunica ai soggetti interessati e all'Ufficio competente in materia di partecipazione l'improcedibilità della richiesta di referendum.
5. Nel caso di referendum abrogativo l'Ufficio Segreteria verifica, altresì, che non sia decorso il termine di centoventi giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l'improcedibilità ai soggetti interessati e all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all'Ufficio competente in materia di partecipazione, i soggetti promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti ai fini della formulazione del quesito referendario.

Articolo 28 – Verifica della fattibilità tecnica e contabile.

1. Accertata la regolarità delle firme presentate, ai sensi dell'articolo 27 comma 3, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la richiesta di referendum popolare ai Servizi competenti per materia per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima da effettuarsi nei successivi trenta giorni naturali consecutivi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco e al Segretario comunale.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di quindici giorni naturali consecutivi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.
3. La richiesta di referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco ed al Segretario comunale.

Articolo 29 – Decisione del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della richiesta di referendum nei seguenti casi:
 - a) quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 3 dello Statuto comunale;
 - b) quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
 - c) quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto comunale;
 - d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 28 abbia avuto esito negativo;
 - e) quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro trenta giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 28, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio competente in materia di partecipazione, nonché, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale. La decisione è, altresì, pubblicata sul sito internet comunale e sulla piattaforma digitale per la partecipazione unitamente al testo del quesito referendario.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera d), entro il termine perentorio di trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 27 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate, decide il Collegio dei Garanti nel termine di sessanta giorni naturali consecutivi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 27, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.

Articolo 30 – Raccolta, deposito e verifica delle firme.

1. Nei trenta giorni naturali consecutivi successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i promotori provvedono a consegnare all'Ufficio elettorale i fogli da vidimare il modello del foglio di raccolta firme che sarà utilizzato per la raccolta delle cinquecento firme. Entro il medesimo termine il Comune provvede ad attivare la piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni.
2. Il foglio per la raccolta firme in modalità cartacea deve contenere nella prima pagina il testo integrale della proposta e le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita,



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte al fine della presentazione di altre richieste di referendum. La conformità del modello a quanto previsto dal presente Regolamento è verificata dall'Ufficio competente in materia di partecipazione entro il termine massimo di quindici giorni naturali consecutivi dalla sua presentazione e comunicata ai promotori con l'invito a procedere alla raccolta delle cinquecento firme di cui al primo comma. Da tale comunicazione decorre il termine dei centoventi giorni naturali consecutivi per il deposito delle medesime firme presso l'Ufficio competente in materia di partecipazione.

3. La raccolta firme, per qualunque tipologia di referendum, può avvenire mediante la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo le modalità indicate all'articolo 4 e i termini le modalità operative illustrate nelle specifiche di servizio della piattaforma digitale.
4. Entro quindici giorni naturali consecutivi dal deposito delle firme, l'Ufficio elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:
 - a) del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte attraverso la piattaforma digitale;
 - b) dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali.
5. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'articolo 4, comma 2. L'Ufficio Elettorale dà comunicazione dell'esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.
6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio elettorale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di centoventi giorni naturali consecutivi previsto dal precedente comma 2.

Ove il termine di centoventi giorni naturali consecutivi sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio elettorale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
7. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è pubblicato sul sito internet comunale e sulla piattaforma digitale per la partecipazione e comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario comunale e al Collegio dei Garanti.

Articolo 31 – Iniziativa referendaria del Consiglio comunale.

1. In caso di referendum consultivo d'iniziativa del Consiglio comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dal parere di legittimità rilasciato dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.

Capo II – Indizione, votazione ed effetti del referendum.

Articolo 32 – Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali.

1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno novanta giorni naturali consecutivi prima della consultazione stessa e devono svolgersi in una domenica ricadente nel periodo primaverile compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno o nel periodo autunnale compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.
2. I referendum non possono aver luogo:



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

- a) nei giorni in cui la votazione è vietata a termini di Legge;
- b) in coincidenza con consultazioni elettorali politiche e/o amministrative; in questo caso, la tornata referendaria potrà avere luogo decorsi almeno novanta giorni naturali consecutivi dalla consultazione elettorale.
- c) Il Comune informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno quarantacinque giorni naturali consecutivi prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul sito internet comunale e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
- d) Dell'indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali locali cartacei o online, scelti tra quelli più diffusi sul territorio comunale.

Articolo 33 – Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.

1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto:
 - a) ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di La Valletta Brianza;
 - b) ai cittadini appartenenti agli Stati dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di La Valletta Brianza di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n.197.

Articolo 34 – Disciplina della propaganda referendaria.

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 della Legge 25 maggio 1970 n.352.

Articolo 35 – Schede per il referendum popolare comunale.

1. Le schede per il referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

Articolo 36 – Uffici elettorali di sezione.

1. L'Ufficio elettorale di sezione, ai fini del referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio comunale.
2. I componenti degli Uffici elettorali di sezione hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici elettorali di sezione ai fini della elezione del Consiglio comunale.

Articolo 37 – Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e operazioni di votazione.

1. Il giorno della votazione l'Ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7:00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'apertura delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai promotori del referendum e i capigruppo consiliari, o loro delegati, presenti



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

in Consiglio comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990 n.53 dai promotori del referendum o dal Capogruppo consiliare. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di Legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 38 – Scrutini ed esito della votazione.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio elettorale di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l'Ufficio elettorale comunale.
3. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati – siano essi stati attribuiti o meno – e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di Legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.

Articolo 39 – Risultato della consultazione e sua proclamazione.

1. L'Ufficio elettorale comunale, entro tre giorni naturali consecutivi dalla chiusura del seggio elettorale, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.
2. Per la validità del referendum è necessario che si siano recati alle urne almeno il quaranta per cento dei cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale di La Valletta Brianza.
3. Il risultato del referendum è ufficializzato con decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo pretorio, sul sito internet comunale e sulla piattaforma digitale della partecipazione entro sette giorni naturali consecutivi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Titolo IV – Altri istituti della partecipazione popolare.

Articolo 40 – Udienze pubbliche.

1. L'udienza pubblica è:
 - a) indetta dal Comune qualora essa intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche di rilevanza per la Comunità di La Valletta Brianza;
 - b) convocata su argomenti o proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la richiesta sia sottoscritta da un numero di cinquanta cittadini, secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
2. Le proposte di deliberazione di cui alla lettera a) del comma precedente, con i pareri delle Commissioni consiliari e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento, mediante pubblicazione sul sito internet comunale precisando l'oggetto, il luogo e la data di convocazione dell'udienza pubblica.

La richiesta di udienza pubblica da parte dei cittadini, di cui al precedente comma 1 lettera b), viene pubblicata sul sito internet comunale e sulla piattaforma digitale della partecipazione entro trenta giorni naturali consecutivi dalla presentazione.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

3. L'udienza pubblica è indetta dal Sindaco non prima di quindici e non oltre quarantacinque giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
4. L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, eventualmente coadiuvato dal Segretario comunale e, se del caso, da altro Assessore competente per materia.
5. All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 6 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di cinquanta cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale che abbiano presentato istanza di partecipazione anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione. Modalità e termini di intervento sono regolati dal Comune alla fissazione della data dell'udienza stessa.
6. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di cinquanta cittadini, anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.
7. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio o la Giunta comunale, in base alle rispettive competenze, forniscono adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.
8. Le firme per la richiesta di udienza pubblica, intervento e presentazione dei rilievi sono apposte o attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione o su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio elettorale, nei quali è riportato, anche sinteticamente, l'oggetto dell'udienza pubblica, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento. I fogli vidimati devono essere inoltrati al Sindaco. Sulle firme raccolte, il Comune provvederà alla verifica.
9. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'articolo 4, comma 2.
10. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.

Articolo 41 – Consulte cittadine.

1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, determinato con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Entro trenta giorni naturali consecutivi dall'esecutività della suddetta deliberazione consiliare, viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Possono chiedere di far parte della Consulta i rappresentanti di Enti e Associazioni nonché delle Organizzazioni Sindacali e di Categoria competenti e/o operanti nel territorio comunale nei settori di attività della Consulta stessa. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.
Risultano incompatibili con il ruolo di componente di una Consulta le cariche di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, l'incarico di Capo Settore/Responsabile del Servizio e l'incarico di consulente/fornitore del Comune.
3. Le candidature sono valutate, entro trenta giorni naturali consecutivi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Segretario comunale e da due Responsabili di Servizio, di cui almeno uno competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco.
4. Il Sindaco, entro trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria, avendo cura che sia rispettato l'equilibrio di genere. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Entro lo stesso termine, il Sindaco convoca la prima seduta di insediamento che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni naturali consecutivi.

5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con il Comune – ed un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni naturali consecutivi.
6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria qualora:
 - a) si discuta di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio;
 - b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato;
 - c) su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.
7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di deliberazione del provvedimento e reso entro quindici giorni naturali consecutivi dalla richiesta del Sindaco. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.
8. Il Comune mette a disposizione della Consulta locali idonei per lo svolgimento delle sedute e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di competenza.
9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto con motivazione dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli Amministratori comunale, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alle sedute solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più sedute.

Le richieste pervenute entro ventiquattro ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale qualora adottato.



Parte Quarta – Norme conclusive.

Articolo 42 – Sospensione dei termini.

1. Non si possono presentare richieste di attivazione di istituti partecipativi nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° luglio al 31 agosto;
 - b) dal 23 dicembre al 7 gennaio.
2. La decorrenza di tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono sospesi nei periodi indicati al precedente comma 1.

Articolo 43 – Disposizione di rinvio.

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di Legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum nazionale e regionale.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune attiva la piattaforma digitale per la partecipazione di cui all'articolo 4, comma 1.
Nell'attesa della sua attivazione, le modalità di attivazione e di attuazione delle forme di partecipazione previste dal presente Regolamento saranno limitate alla forma analogica/cartacea e tutte le pubblicazioni previste sulla piattaforma digitale per la partecipazione dovranno essere effettuate in apposita area del sito internet comunale.

Articolo 47 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. Ai sensi dell'articolo 10 delle Preleggi, il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online comunale per quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



Appendice.

Glossario.

Glossario istituzionale.

1. Assistenza amministrativa: sostegno da parte degli Uffici comunali ai promotori di processi partecipativi in termini di soccorso giuridico, snellezza procedurale, accesso alla comunicazione, alle informazioni con modalità sia analogiche che digitali.
2. Dialogo civico: forma di rapporto tra istituzioni comunali e cittadini teso a promuovere la partecipazione come forma ordinaria di governo del Comune e della comunità, mediante i processi partecipativi delineati nel presente Regolamento o mediante formule innovative di partecipazione.
3. Diritti di partecipazione: i diritti riconosciuti, a norma dell'articolo 3 della Costituzione e dello Statuto comunale, ai cittadini di La Valletta Brianza di utilizzare i processi partecipativi di democrazia deliberativa e di democrazia diretta previsti dal presente Regolamento.
4. Divario informativo: la condizione di asimmetria tra gli attori della partecipazione nella disponibilità o nel possesso di tutte le informazioni e le conoscenze rilevanti per la valutazione di un tema che sia oggetto di un processo partecipativo.
5. Divario partecipativo: la condizione di non omogenea diffusione della partecipazione per ambito urbano o fra i settori della società civile.
6. Facilitatori: personale con capacità di relazione, equidistanza e di gestione dei conflitti, preposto al fluido svolgimento dei lavori dei cittadini convenuti ad un processo partecipativo.
7. Iniziativa popolare: il diritto di presentare una proposta di deliberazione inerente materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.
8. Patto di collaborazione: accordo sottoscritto tra il Comune e i cittadini attivi per la cura dei "beni comuni", secondo la disciplina del Regolamento inerente.
9. Patto di partecipazione: accordo sottoscritto tra il Comune e i cittadini per definire, nel rispetto del presente Regolamento, le condizioni di svolgimento di un processo partecipativo, specie se di carattere innovativo.
10. Processo partecipativo: in generale ogni istituto previsto dal presente Regolamento e le procedure necessarie alla sua attuazione; in particolare con questa espressione sono intesi gli istituti di democrazia deliberativa. È sinonimo di forme di partecipazione.
11. Referendum abrogativo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'eliminazione totale o parziale, dall'ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale.
12. Referendum consultivo: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
13. Referendum propositivo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.

Glossario amministrativo.

1. Autenticazione di firma: l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
2. Dichiarazione di ammissibilità: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di deliberazione di iniziativa popolare o la richiesta di referendum presentate sono ammissibili.
3. Dichiarazione di procedibilità: l'atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la richiesta di referendum.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

4. Foglio vidimato: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'oggetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il quesito della richiesta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all'Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l'apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento.
5. Numero minimo di firme richieste: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o alla richiesta di referendum.
6. Presentatore: il soggetto che esercita il diritto di presentare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni.
7. Primo firmatario: il soggetto che per primo ha sottoscritto interrogazioni, istanze o petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare o richieste di referendum, congiuntamente ad altri cittadini, e a cui vengono inviate le risposte e le comunicazioni inerenti, qualora non sia designato un soggetto diverso.
8. Promotore/Promotori: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la richiesta di referendum popolare comunale;
9. Proponente/Proponenti: il soggetto/i soggetti che esercita/esercitano il diritto di iniziativa popolare;
10. Proposta di deliberazione: l'atto mediante il quale un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di deliberazione di iniziativa popolare.
11. Soggetti Interessati: il proponente/i proponenti della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il promotore/i promotori della richiesta di referendum o, se designato, altro soggetto indicato dai medesimi a ricevere le comunicazioni.
12. Sottoscrizione apposta in forma telematica: l'espressione della volontà di adesione ai processi partecipativi, raccolta attraverso il sito internet comunale con un sistema di identificazione telematica conforme alle prescrizioni di Legge.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Prontuario firme.

PROCESSI PARTECIPATIVI		
Promotori processi partecipativi	a) residenti nel Comune di La Valletta Brianza che abbiano compiuto 18 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi; b) residenti in altri Comuni che abbiano – o abbiano avuto nel corso del tempo – un comprovato rapporto continuativo con la Comunità di La Valletta Brianza ed il suo territorio per ragioni di studio, lavoro, residenza, domicilio o per aver ricoperto cariche elettive nelle Associazioni con sede legale nel territorio comunale. I soggetti indicati possono anche agire in rappresentanza di associazioni o come portavoce di gruppi informali di cittadini.	
Processo partecipativo	Firme necessarie per la presentazione della richiesta	Firme necessarie per l'indizione
Interrogazione	dieci	-
Istanza	cinquanta	-
Petizione	cinquanta	-
Deliberazione di iniziativa popolare	dieci	cinquanta
Istruttoria pubblica	-	cinquanta
Dibattito pubblico	-	cento
Convenzione dei cittadini	-	cento

REFERENDUM POPOLARI COMUNALI		
Promotori referendum popolari	a) cittadini residenti nel Comune di La Valletta Brianza iscritti nelle relative liste elettorali; b) cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di La Valletta Brianza iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n.197; c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di La Valletta Brianza, titolari di "Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo.	
Referendum popolare comunale	Firme necessarie per la presentazione della richiesta	Firme necessarie per l'indizione
Referendum consultivo	cinquanta	cinquecento
Referendum propositivo	cinquanta	cinquecento
Referendum abrogativo	cinquanta	cinquecento